

**COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**PROVINCIA DI RAVENNA**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE  
DEI CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/09/2014**

## **INDICE**

**Articolo 1 - Riferimenti normativi**

**Articolo 2 - Definizioni**

**Articolo 3 - Oggetto e finalità**

**Articolo 4 - Tipologia dei controlli**

**Articolo 5 - Tempestività**

**Articolo 6 - Errori sanabili e imprecisioni rilevabili nei controlli**

**Articolo 7 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione**

**Articolo 8 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli puntuali e in caso di ragionevole dubbio**

**Articolo 9 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni**

**Articolo 10 - Controlli effettuati dall'Amministrazione Comunale per conto di altre Pubbliche Amministrazioni**

**Articolo 11 - Controlli diretti ed indiretti presso altre Pubbliche Amministrazioni**

**Articolo 12 - Rinvio**

**Articolo 13 – Entrata in vigore**

## **Articolo 1**

### **Riferimenti normativi**

Il presente documento viene redatto ai sensi e per gli effetti delle seguenti fonti normative:

- Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (D. Lgs. 28.12.00 n. 443)
- Disposizioni reg. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.00 n. 444).
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

- a. dichiarazione sostitutiva di certificazione: è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle pubbliche amministrazioni come disposto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati, o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili, albi o elenchi, ma che riguardano la sfera personale dell'interessato; sono da questo resi in termini di assoluta evidenza attraverso un processo formalizzato così come disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c. ISEE: l'indicatore della Situazione Economica Equivalente, calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare e delle consistenze dei redditi e dei patrimoni dei componenti del nucleo;
- d. autodichiarazioni: con tale termine si indicano sia le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sia le dichiarazioni sostitutive di certificato sia le attestazioni ISEE;
- e. documento amministrativo: deve essere inteso come documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- f. collegamenti informatici: sono i collegamenti tra banche dati di natura informatica che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle informazioni;
- g. collegamento per via telematica: è l'inoltro di un documento mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione;
- h. controllo: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni.

## **Articolo 3**

### **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. N. 445/2000, disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle autodichiarazioni presentate all'Amministrazione Comunale, nonché quelli effettuati su elementi ed informazioni di proprie banche dati, al fine di collaborare con altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse.

I controlli effettuati dai Servizi dell'amministrazione sulle autodichiarazioni, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche dati o su conoscenze altrimenti possedute o acquisite, sono finalizzate a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Il presente regolamento, inoltre disciplina i controlli sulle attestazioni ISEE quale strumento per l'accesso ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi Enti preposti, attraverso un'efficace e trasparente attività di controllo delle situazioni economiche autodichiarate dagli utenti.

Le autodichiarazioni devono essere sottoposte a controlli in relazione alle tipologia di provvedimenti amministrativi per i quali sono rese rientranti tra quelle di seguito elencate in maniera esemplificativa ma non esaustiva:

- a. procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica od assimilabili;
- b. procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in confronti concorsuali e/o concorrenziali;
- c. procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscano discriminante per il provvedimento finale e per lo svolgimento dell'attività;
- d. procedimenti di gara;
- e. procedimenti finalizzati all'iscrizione anagrafica.

#### **Articolo 4** **Tipologia dei controlli**

I controlli si distinguono in:

##### Con riferimento ai destinatari:

- *Generalizzati*: quando riguardano tutti i richiedenti un servizio o una prestazione sociale agevolata;
- *A campione*: quando riguardano una parte di coloro che hanno presentato domande attinenti ad un servizio o sono stati ammessi a fruire di una prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- *Puntuali*: quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

##### Con riferimento ai tempi di effettuazione:

- *Preventivi*: quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- *Successivi*: quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio o del rilascio dell'atto amministrativo.

##### Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati:

- *Diretti*: quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante;
- *Indiretti*: quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- *Documentali*: quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

I controlli effettuati dai Settori dell'Amministrazione comunale sulle autodichiarazioni ad essi presentate per l'attivazione di procedimenti finalizzati all'ottenimento di benefici, agevolazioni, servizi possono essere svolti sulla totalità dei casi o a campione e comunque in forma puntuale, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse.

I controlli puntuali ed i controlli a campione possono essere anche tra loro complementari; pertanto, lo sviluppo di controlli puntuali rispetto alle autodichiarazioni presentate per particolari procedimenti non esclude che rispetto al particolare ambito di attività siano realizzati anche controlli a campione.

Per talune tipologie di procedimenti può essere disposto il controllo sulla totalità delle autodichiarazioni presentate.

## **Articolo 5 Tempestività**

Ai fini di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, i controlli devono essere attivati o nel corso dell'istruttoria dei procedimenti per i quali sono state presentate autodichiarazioni, oppure dopo la conclusione dei procedimenti stessi.

La scelta tra questi due momenti è rimessa all'apprezzamento di ogni singolo Responsabile di Settore sulla base degli interessi da tutelare e della complessità delle relative istruttorie.

Pertanto i Responsabili, con proprio atto definiscono:

1. i procedimenti per i quali disporre i controlli sulle autodichiarazioni durante l'istruttoria, e i casi in cui effettuare i controlli sulla totalità delle autodichiarazioni presentate;
2. i procedimenti per i quali disporre i controlli successivi sulle autodichiarazioni, e i casi in cui effettuare i controlli sulla totalità delle autodichiarazioni presentate, specificando i termini entro i quali effettuarli.

Per quanto riguarda i controlli puntuali si rimanda all'art. 8 del presente regolamento.

## **Articolo 6 Errori sanabili e imprecisioni rilevabili nei controlli**

Qualora, nel corso dei controlli, siano rilevati nelle autodichiarazioni prese in esame dal Settore procedente errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni.

Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo mancante o errato o impreciso, se sanabile, il Responsabile del Settore procedente dovrà verificare:

- l'evidenza dell'errore,
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso,
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

## **Articolo 7 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione**

I controlli a campione sui contenuti delle autodichiarazioni sono effettuati su un congruo complesso di dichiarazioni, determinato in percentuale sul numero complessivo delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La percentuale delle autodichiarazioni da sottoporre a controllo è predeterminata dai Responsabili di ogni Settore, essa non può essere inferiore al 5% né superiore al 15% delle istanze presentate, ovvero del totale dei beneficiari, in relazione al procedimento preso in esame e può essere effettuata:

- con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
- con sorteggio periodico, riferito ad un certo numero di istanze presentate nel periodo individuato come base temporale di riferimento sulla quale riportare le attività di controllo.

## **Articolo 8 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli puntuali e in caso di ragionevole dubbio**

I controlli puntuali possono essere effettuati in relazione alle autodichiarazioni per le quali i contenuti hanno rilevanti profili di complessità in ordine alla combinazione delle informazioni prodotte oppure quando riguardano attestazioni e certificazioni di particolare rilevanza.

I controlli puntuali vengono effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni presentate

Sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far presupporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autodichiarazioni emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documento o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità delle dichiarazioni rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Qualora un medesimo soggetto attivi presso l'Amministrazione comunale più procedimenti amministrativi in un limitato periodo di tempo, anche con differenti finalità, le autodichiarazioni rese in diversi procedimenti possono essere tra loro confrontate al fine di rilevarne la coerenza.

I suddetti elementi, qualora pongano in evidenza difformità significative, costituiscono il presupposto per controlli puntuali.

## **Articolo 9**

### **Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni**

Fermo quanto previsto dalla legge, qualora il Responsabile del procedimento ravvisi dubbi in relazione alla veridicità del contenuto di autodichiarazione, provvederà ad informare immediatamente il Responsabile del Settore per le valutazioni di sua competenza.

Qualora si ravvisino ipotesi di reato, il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di inoltrare immediatamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, con indicazione della notizia di reato e delle generalità del presunto autore dell'illecito penale, allegando copia autenticata della dichiarazione avendo cura di evidenziare gli elementi di falsità.

Il Responsabile del Settore deve contestualmente adottare i necessari provvedimenti per la tempestiva sospensione e revoca dei benefici conseguiti in base alle dichiarazioni non veritiere.

Inoltre, in caso di intervenuta concessione di benefici economici, deve attivare le opportune procedure amministrative per ottenere il recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni e porre in essere gli eventuali atti che si rendessero necessari in sede di autotutela.

## **Articolo 10**

### **Controlli effettuati dall'Amministrazione Comunale per conto di altre Pubbliche Amministrazioni**

I Servizi dell'Amministrazione Comunale possono svolgere verifiche indirette o agevolare verifiche dirette anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre pubbliche Amministrazioni.

Quando all'Amministrazione comunale sono trasmesse, sia in modo formale che informale, segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni su profili di dubbio riguardanti dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa, il Responsabile del Settore competente può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti con dichiarazione sostitutiva.

Lo stesso Responsabile dovrà in ogni caso trasmettere all'Amministrazione richiedente le informazioni dovute entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Comune.

## **Articolo 11**

### **Controlli diretti ed indiretti presso altre Pubbliche Amministrazioni**

Gli uffici e Servizi comunali possono attivarsi, presso altre pubbliche amministrazioni per l'effettuazione di verifiche dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autodichiarazioni.

Le verifiche dirette sono effettuate dal Settore procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.

Le verifiche indirette sono effettuate quando il Settore procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autodichiarazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autodichiarazione con quelli contenuti nei propri archivi.

Gli Uffici e i Servizi comunali che attivano procedimenti di controllo sulle autodichiarazioni devono sviluppare ogni azione utile a definire rapporti formali e informali con le altre Pubbliche Amministrazioni al fine di facilitare gli scambi di dati, nonché a definire procedure tecnico operative per i controlli.

Per le verifiche delle posizioni reddituali e patrimoniali i Responsabili fanno riferimento ai protocolli di intesa e/o convenzioni con Enti ed Amministrazioni competenti, ovvero, in mancanza, si avvalgono di strutture interne appositamente incaricate.

## **Articolo 12**

### **Rinvio**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali in materia.

In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento si applica la normativa sovra ordinata.

## **Articolo 13**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'acquisita esecutività della relativa delibera di approvazione.